

COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

Repertorio n. /2011

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "Installazione dell'impianto di climatizzazione presso la scuola dell'infanzia – Via Einaudi".-

CODICE CUP 49H11000030004 CIG 21095220A0-

L'anno **duemilaundici**, il giorno _____ del mese di _____, nella

residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me Dr.ssa

Margherita Galasso Segretario Comunale del comune di Donori, autorizzato a

rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,

sono comparsi i signori:

a)- Ing. Strinna Cristina nata a Cagliari il 18.01.1965 Responsabile del Servizio Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Donori, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del comune di Donori, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del Provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.07.2008 modificato con provvedimenti n. 7/2008 e n. 2/2009 (di seguito denominato «stazione appaltante»), avente codice fiscale 80011830926 e partita IVA 01848300925;

b)- Sig....., nato a Donori il, residente in via n., in qualità di amministratore unico dell'impresa con sede in Donori, via , codice fiscale e

partita IVA ,che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola,di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.03.2011 è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione dell’impianto di

climatizzazione presso la scuola dell’infanzia – Via Einaudi” per un importo

complessivo di **€ 18.993,60** di cui € 12.000,00 per lavori ed € 6.993,60 per

somme a disposizione;

- con determinazione del Responsabile del Servizio –Settore Tecnico

Manutentivo- n. 57 del 21.04.2011, l’Ente appaltante è addivenuto alla

determinazione di eseguire i lavori di “Installazione dell’impianto di

climatizzazione presso la scuola dell’infanzia – Via Einaudi”, mediante

appalto, affidandone l’esecuzione a mezzo di Procedura Negoziate, ex art.

57 e 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso,

inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per il contratto da

stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara,

ex art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., **Importo lavori**

a base di gara: € 11.749,73 - Importo Sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 250,27

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato

con determinazione del responsabile del Responsabile del servizio -Settore Tecnico Manutentivo-del comune n. in data , i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

- che la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto è il ;

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ;

- che l'opera è finanziata con fondi comunali -.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e ss. mm.ii.-

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro) di cui:

a) euro per lavori;

b) euro 250,23 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. 20% ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Donori , all'indirizzo Piazza Italia,11.-

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori.
2. Si applicano l' articolo 133 del regolamento generale di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e gli articoli 24, 25, 26 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136

del D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 12.Tracciabilità dei flussi finanziari .

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della l. 136/2010 , causa di risoluzione del contratto.

3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso contrattuale, in unica soluzione a lavori ultimati, sulla base del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

3. Il pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio,

con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 14. Regolare esecuzione .

1. Il certificato di R.E. è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Si applicano e procedure previste dagli articoli 239 e 240 del Codice dei Contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento .

2. I piani di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

Articolo 19. Adempimenti in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria numero in

data..... rilasciata da per l'importo di euro

.....-

2. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da come segue:

Partita 1 – Opere : importo contrattuale al lordo dell'IVA € ;

Partita 2 – Opere preesistenti: € 5.000,00 (cinquemila);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

- cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Questo atto, scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia, si compone di n. 11 pagine bollate e n. 22 righe sin qui, oltre le firme.

Il Responsabile del Servizio –Sett. Tec. Manutentivo- Ing. Cristina Strinna

L'appaltatore Sig.

L'Ufficiale rogante Dr.ssa Margherita Galasso